



COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

COPIA

Trasmessa all'Albo Pretorio il

18 LUG 2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55

=====

OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F. e relativa aliquota per l'anno 2012.

L'Anno == DUEMILADODICI == il giorno ==CINQUE == del mese di ==LUGLIO == alle ore ==18,30 == nella Sala Consiliare del Palazzo Civico di Piazza IV Novembre, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. *Orazio Di Marcello* - Sindaco.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n° 10 e assenti, sebbene invitati, = n°6= come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	DI MARCELLO ORAZIO	X		10	PALANDRANI LUCIANO	X	
2	SOTTANELLA ANGELA	X		11	NOBILE BENEDETTO	X	
3	GERONI MAURO	X		12	MARCATTILII SANDRA	X	
4	ANDRENACCI GIULIANO		X	13	PICCIONI PASQUALINA		X
5	POLTRONE MARCO		X	14	CORE MICHELE		X
6	DI MATTEO SIMONA	X		15	CIANELLA MARIA CRISTINA		X
7	BELTRAMBA ROBERTO	X		16	MARTINI MASSIMO		X
8	FIORA' LUCIANO	X		17	DI MATTEO EMILIA		X
9	MAROZZI MAURIZIO	X					

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Raffaella D'Egidio**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



Rientrano in Aula i consiglieri Di Matteo Emilia, Piccioni Pasqualina e Martini Massimo (p. 13).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del **Sindaco**, il quale sintetizza il contenuto della proposta;

Uditi i vari interventi, riportati in sintesi **nell'alleg. B**;

Dato atto che nel corso del dibattito:

A)

- rientrano i consiglieri Poltrone Marco e Cianella M. Cristina (p. 15);
- si allontana dall'Aula il consigliere Sottanella Angela (p. 14)
- si allontana dall'Aula il consigliere Poltrone Marco (p. 13)
- rientra il consigliere Sottanella Angela (p. 14)

B) il consigliere **Martini Massimo**, propone un emendamento che è del seguente tenore:

- per tutti i lavoratori che versano l'addizionale IRPEF a questo Comune ed hanno un reddito ISEE sotto i 6.000 euro, l'addizionale venga lasciata allo 0,5%;
- per tutti i lavoratori che hanno un reddito ISEE che va da 6 mila a 12 mila euro, l'addizionale venga alzata di un punto e, quindi portata al 0,6%;
- per redditi superiori a quelli di cui sopra, che venga portata all'0,8%...-

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta



Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Visto lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2012;



Atteso che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l'anno 2012, alla luce dei tagli ai trasferimenti erariali subiti dagli enti locali per effetto dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in L.n. 148/2010) e dell'inasprimento dei vincoli di patto, rendono necessario incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2012-2014, istituire l'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,8 %;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2012 con il quale è stato prorogato al 31/08/2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2012;

Visto la delibera di G.M. n.78 del 08/06/2012 avente ad oggetto : "Proposta al Consiglio Comunale del Regolamento per l'addizionale comunale IRPEF e relativa aliquota per l'anno 2012."

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Posto a votazione dal Sindaco, l'emendamento del consigliere Martini Massimo, come sopra formulato, lo stesso viene respinto come segue:

- a favore dell'emendamento n. 4 (Nuovi Orizzonti + consigliere Piccioni Pasqualina per "Idee in Movimento" + consigliere Di Matteo Emilia per "Alternativa per Mosciano");
- contro l'emendamento n. 10 (P.D.+SEL + consigliere Geroni Mauro per M.R.)

Udite le sottoelencate dichiarazioni di voto del consigliere **Di Matteo Emilia**:

"Non possiamo votare una delibera in cui si parla ai cittadini di una regolamentazione che non si fa. Si attiva solo l'aumento, portando allo 0,8% l'addizionale comunale IRPEF come se fosse dovuto. Ma non lo è! Questo Comune poteva scegliere di non fare questo aumento. Noi non partecipiamo al voto".

Escono dall'Aula i consiglieri Di Matteo Emilia, Martini Massimo e Cianella M.C (p. 11)

Posta a votazione dal **Sindaco** la proposta di delibera, come predisposta dall'Ufficio, si ottiene:

Presenti 11

Votanti 11

Con voti favorevoli n. 10 (P.D.+SEL + consigliere Geroni Mauro per M.R.) e contrari n. 1 (consigliere Piccioni Pasqualina per Idee in Movimento), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, Allegato "A", che fissa l'addizionale comunale irpef nella misura dello 0,8 % (zero,otto):
2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Infine,

il Consiglio Comunale

stante l'urgenza di provvedere,

Con voti favorevoli n. 10 (P.D.+SEL + consigliere Geroni Mauro per M.R.) e contrari n. 1 (consigliere Piccioni Pasqualina per Idee in Movimento), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, a decorrere dall'anno 2012, nella misura dello 0,8 %.

Art. 3 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.



Sintesi interventi relativi al punto n. 3) dell'o.d.g. - seduta del 5.7.2012

Sindaco: Si tratta di una breve regolamentazione per incrementare, come consentito dalla legge, l'aliquota IRPEF che, attualmente, per il Comune di Mosciano è dello 0,6%: si tratta, cioè di portarla al tetto massimo dello 0,8%. -Anche qui ci aspettiamo critiche e polemiche, ma noi pensiamo che sia il meccanismo più equo di imposta, infatti l'IRPEF si paga se si ha un reddito. Se un lavoratore è disoccupato, se un artigiano non ha entrate, non paga l'IRPEF. L'IMU, invece, la deve pagare lo stesso, configurandosi quest'ultima come una patrimoniale.

Piccioni Pasqualina:

L'aliquota IRPEF per il 2012 viene stabilita nella misura dello 0,8%, con un aumento sproporzionato, rispetto al passato che permetterà all'Ente di incassare circa 220 mila euro in più (da 350 mila euro si passa a 570 mila euro circa).

Oggi, l'addizionale comunale Irpef, è quasi raddoppiata e ne soffriranno soprattutto coloro che sono nella fascia di reddito più bassa, sui quali l'addizionale peserà notevolmente.

L'Amministrazione, così facendo, mette le mani in tasca ai cittadini pesantemente, senza preoccuparsi del momento di forte recessione, ma pensando esclusivamente alla prossima tornata elettorale.

Infatti, con l'imposizione di tante tasse e la vendita ipotetica di beni comunali, il bilancio di previsione si gonfia notevolmente così che un anno prima delle votazioni si potrà tornare al "fare" e al "promettere" in modo da ottenere i consensi elettorali.

Come sempre la storia si ripete, ed oggi, ancora più di prima, visto che ci siamo tolti dalle scarpe quel sassolino che tanto dava fastidio.

L'addizionale colpisce i redditi delle buste paga e, quindi, sempre gli stessi lavoratori dipendenti; se poi consideriamo che all'addizionale si somma l'IMU, queste categorie subiranno forti tassazioni, mentre sarebbe stato auspicabile fare tagli a tante spese superflue.

Il nostro voto è contrario.

(fine cassetta n. 2/ inizio cassetta n. 3)

(...) **Martini Massimo:** Emendamento. Propongo che:

- per tutti i lavoratori che versano l'addizionale IRPEF a questo Comune ed hanno un reddito ISEE sotto i 6.000 euro, l'addizionale venga lasciata allo 0,5%;
- che per tutti i lavoratori che hanno un reddito ISEE che va da 6 mila a 12 mila euro, l'addizionale venga alzata di un punto e, quindi portata al 0,6%;
- per redditi superiori a quelli di cui sopra, che venga portata all'0,8%...-

Poltrone Marco: Stesso ragionamento fatto in precedenza. Ci troviamo di fronte a calcoli ragionieristici per far quadrare il bilancio. Io penso che, anche se qualcuno ci ha fatto delle battute, la prima aliquota di cui si parlava nel punto precedente era ragionata per il territorio...

Continuare ad aumentare la pressione fiscale comincia a diventare problematico. Occorre rivisitare le nostre spese: molte sarebbero inutili e superflue! Esorta a non fare questo aumento dallo 0,5 allo 0,8, ma ad eliminare appunto alcune spese.

Cianella M.C. : Si aumenta l'Irpef al massimo. L'Irpef colpisce i redditi delle persone fisiche.



I bilanci vengono portati avanti grazie alla capacità contributiva dei nostri concittadini, a cui chiediamo sacrifici. N.O. chiede quale sia il sacrificio che la classe dirigente per l'anno 2012 fa nei confronti dei cittadini...

Di Matteo Emilia: Se il regolamento di prima era irricevibile questo è illeggibile. Vorrei leggere quello che voi chiamate "Regolamento", quando il Regolamento non c'è! Voi avete solo aumentato l'aliquota. Non avete regolamentato nulla. L'oratrice dà lettura dei singoli articoli ed afferma che di tutto si tratta tranne che di un regolamento. Qui si è solo aumentata l'aliquota, ma non si è regolamentato nulla. O, per caso, l'A.C. aspetta anche qui il mese di settembre per poter intervenire? Dà lettura di ciò che prevede la legge per evidenziare le carenze di questo atto che ella giudica illegittimo. Si chiede dove sono la solidarietà, l'equità, il senso della giustizia? Perché non prevedere delle esenzioni? Ma a voi non interessa... Qui si decide, oggi, per un intero anno e non si fanno considerazioni per nessuno, neppure per quelle famiglie che possono avere disabili in casa o redditi particolari. Non abbiamo avuto la forza, il coraggio e l'ardire di dire nulla.

Palandrani Luciano: L'addizionale comunale segue la normativa sulle aliquote Irpef: questo non per entrare nel tecnicismo degli scaglioni delle aliquote, ma solo per rimarcare che l'ISEE si calcola sul reddito complessivo dei nuclei familiari. Non è che puoi applicare l'addizionale comunale IRPEF a rendiconto! Quindi prima c'hai il reddito, poi calcoli l'ISEE. Forse, Massimo, chi ti ha suggerito questo emendamento, ignora la materia più di te...

Martini Massimo: A suo dire non è come dice Palandrani. Questa tassa fu bloccata dallo Stato ed anche la precedente amministrazione voleva aumentarla. Io voglio una diversificazione - asserisce l'oratore- e penso che si possa fare. Se tu pensi che non sia possibile, la voti contro. Non è un problema. Amici più di prima!





COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO (TE)

Area Economico - Finanziaria

P.IVA 00252130679 – e mail: ragioneria@comunemosciano.com

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 267 DEL 18.08.2000

Oggetto : Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.PE.F. e relativa aliquota per l'anno 2012

In ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

Data 28.6.2012

IL RESPONSABILE
DOTT. DANIELE GAUDINI

In ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Data 28.6.2012

IL RESPONSABILE
DOTT. DANIELE GAUDINI



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to (Orazio DI MARCELLO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Raffaella D'EGIDIO)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all'albo pretorio comunale on-line oggi 18 LUG. 2012 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00) a decorrere da domani.
- **E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.**

Dalla Residenza Comunale, li' 18 LUG. 2012

L'ISTRUTTORE AMM.VO
(Antonio DEL VESCOVO)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 05-07-2012

ai sensi dell'art. 134 c.4., D.Lgs. n.267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134,comma 3, D.Lgs. n. 267/00);

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1,D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 18 LUG. 2012 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li' _____

L'ISTRUTTORE AMM.VO
f.to (Antonio DEL VESCOVO)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li' _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO